



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. 5721  
S 161/5

Roma, 15 NOV. 2012

*ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE  
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012 – Ulteriori chiarimenti.

Di seguito a precorsa corrispondenza riguardante l'oggetto, si trasmette l'unito appunto di chiarimenti in ordine al personale in regime di T.F.R. anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, pervenuto dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI

Cerrone

## APPUNTO

Per i dipendenti pubblici destinatari del regime di T.F.R. per l'erogazione degli emolumenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 5, legge 8 agosto 1995, n. 335 e della relativa disciplina attuativa - lavoratori assunti a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000 in forza dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dal D.P.C.M. 2 marzo 2001 - ha continuato a trovare applicazione a tutt'oggi una riduzione pari al 2,50 per cento della base imponibile dello stipendio.

L'effetto dell'abolizione del contributo previdenziale obbligatorio in favore del Fondo "Opera di previdenza" gestito dall'INPDAP è stato infatti superato dall'applicazione operativa nei confronti dei suddetti dipendenti, a far data dall'assunzione, della previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del richiamato D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ai sensi della quale la retribuzione lorda del personale in regime di liquidazione T.F.R. è ridotta in misura pari al soppresso contributo con un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali. Detta applicazione è stata, come è noto, estesa anche al personale transitato in regime di T.F.R., a decorrere dal 1° gennaio 2011, in forza della norma indicata in oggetto.

Preso atto del descritto orientamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, desumibile peraltro dalle istruzioni dell'applicativo SPT-Web Service Personale Tesoro dedicato all'erogazione degli emolumenti stipendiali del personale delle amministrazioni statali, deve ritenersi sussistere la piena legittimità delle ritenute operate a carico dei dipendenti di cui trattasi.